

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Gestione separata INPS: carico contributivo dal 01.01.2017**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circ. 31.1.2017 n. 21, l'INPS è intervenuto in materia di **contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95**, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per il 2017. Si ricorda che l'art. 2, co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che **per i collaboratori e figure assimilate l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2017 si attesti al 32%** (più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre **l'art. 1, co. 165 della L. 232/2016** (legge di bilancio 2017) **ha ridotto dal 27% al 25%** (più l'aliquota dello 0,72%), sempre per l'anno 2017, **l'aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA**, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati. **Per i collaboratori o liberi professionisti** che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1, co. 491) **ha fissato l'aliquota per il 2017 al 24%**. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari, anche per l'anno 2017, a 100.324 euro.

### **Soggetti obbligati ad iscriversi alla gestione separata**

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati, introdotta dalla L. 8.8.1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Tale provvedimento, all'art. 2, co. 26, stabilisce che **a decorrere dall'1.1.1996, siano tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l'INPS**, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), i soggetti:

→ che **esercitano per professione abituale**, ancorché non esclusiva, **attività di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni ex co. 1 dell'art. 53 del TUIR;

- **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, percettori dei redditi assimilati ex lett. c bis), co. 1 dell'art. 50 del TUIR (ad esempio, amministratori e sindaci di società);
- **incaricati alla vendita a domicilio** di cui all'art. 36 della L. 11.6.1971 n. 426.

**Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio**, limitatamente alla relativa attività.

#### **SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA**

**Lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015:** a decorrere da tale data, infatti, non è più consentita la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata a progetto (novità del D.Lgs n.81/2015)

**Collaboratori coordinati e continuativi** (anche occasionali) esclusi dall'applicazione della disciplina del lavoro subordinato

**Associati in partecipazione che apportano solo lavoro** titolari di contratti in essere **al 25.6.2015**, fermo restando che **non sono soggetti all'obbligo contributivo** gli associati in partecipazione:

- che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
- che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
- imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.

**Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale** e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, **superiore a 5.000,00 euro** (Euro 6.410,24 per i lavoratori porta a porta)

**Soci – amministratori di srl commerciale.** L'obbligo sussiste se il socio contestualmente:

- partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.

Pertanto, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione:

- alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
- alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore

**Lavoratori autonomi professionali**, titolari di partita IVA, **tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta**, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:

- **esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi;**
- **pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi**, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, **in base ai rispettivi statuti o regolamenti** (si parla, appunto, di professionisti privi di Cassa di previdenza di categoria).

Ai fini della contribuzione dovuta, **detti soggetti vengono distinti in due macro categorie:**

- **soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali** obbligatorie o pensionati;

→ **sogetti iscritti alla Gestione separata** che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

### **Aliquote e valori reddituali per il calcolo dei contributi**

---

Con la circ. 31.1.2017 n. 21, l'INPS è intervenuto **in materia di contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95**, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per il 2017.

Si ricorda che:

- l'art. 2, co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che **per i collaboratori e figure assimilate l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2017 si attesti al 32%** (più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%);
- l'art. 1, co. 165 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) **ha ridotto dal 27% al 25%** (più l'aliquota dello 0,72%), sempre per l'anno 2017, **l'aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA**, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati;
- per **i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, **la L. 147/2013 (art. 1, co. 491) ha fissato l'aliquota per il 2017 al 24%**.

Le predette aliquote **sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari, anche per l'anno 2017, a 100.324 euro**. Sempre con la circ. n. 21/2017, l'INPS ha reso noto **il minimale per l'accredito contributivo**, che per il 2017 **rimane pari a 15.548 euro**.

#### **OSSERVA**

Di conseguenza, **gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52**, mentre **gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:**

- **€ 3.998,95** (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i **liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72 per cento;**
- **€ 5.087,31** (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i **collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 32,72 per cento.**

### **Aliquote contributive applicabili per il 2017**

---

Le aliquote contributive applicabili per il 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA</b>				
<b>Soggetti iscritto</b>		<b>Aliquota 2015</b>	<b>Aliquota 2016</b>	<b>Aliquota 2017</b>
<b>Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria</b>		23,5%	24,00%	<b><u>24,00%</u></b>
<b>Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato</b>	<b>Titolare di partita IVA</b>	27,00%	27,00%	<b><u>25,00%</u></b>
	<b>Non titolare di partita IVA</b>	30,00%	31,00%	<b><u>32,00%</u></b>

Con riferimento alla **categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati**, resta fermo, **l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale**.

#### **OSSERVA**

Il **contributo in parola, pari allo 0,72 %**, è sostanzialmente finalizzato **al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS**, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare).

Per i soggetti **iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione**, non **è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale**.

<b>CONTRIBUTO ASSISTENZIALE APPLICABILE</b>				
<b>Soggetti iscritto</b>		<b>Aliquota 2015</b>	<b>Aliquota 2016</b>	<b>Aliquota 2017</b>
<b>Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria</b>		0%	0%	0%
<b>Non iscritto ad altra</b>	<b>Titolare di partita IVA</b>	0,72%	0,72 %	0,72%

<b>gestione obbligatoria e non pensionato</b>	<b>Non titolare di partita IVA</b>	0,72%	0,72%	0,72%
---	------------------------------------	-------	-------	-------

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA 2017</b>				
<b>Soggetti iscritto</b>		<b>ALIQUOTE PREVIDENZIALI</b>	<b>CONTRIBUTO ASSISTENZIALE</b>	<b>CONTRIBUZIONE TOTALE</b>
<b>Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria</b>		24% fino al previsto massimale della base imponibile (Euro 100.324)	NO	24%, fino al previsto massimale della base imponibile
<b>Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato</b>	<b>Titolare di partita IVA</b>	25% fino al previsto massimale della base imponibile (Euro 100.324)	0,72 fino al previsto massimale della base imponibile	25,72% fino al previsto massimale della base imponibile
	<b>Non titolare di partita IVA</b>	32% fino al previsto massimale della base imponibile (Euro 100.324)	0,72% fino al previsto massimale della base imponibile	32,72% fino al previsto massimale della base imponibile

### Ripartizione dell'onere contributivo

**Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente.** Infatti, **le aliquote applicabili per il 2017 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo**, come di seguito riepilogate.

<b>Tipologia di lavoratore</b>	<b>di</b>	<b>Ripartizione onere contributivo</b>	<b>Termini di versamento</b>	<b>di</b>	<b>Causale contributo</b>
Collaboratori coordinati e continuativi, <b>lavoratori autonomi</b>	e	Nei confronti di detti soggetti, i <b>contributi dovuti sono ripartiti:</b> → <b>per 1/3, a carico del lavoratore;</b>	Versamento a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CXX se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>• C10 per gli altri soggetti</li> </ul>

<b>occasionali e venditori a domicilio</b>	→ <b>per i restanti 2/3, a carico del committente.</b>	quello di pagamento del compenso	
<b>Associati in partecipazione</b> (con apporto di solo lavoro)	Nei confronti degli <b>associati in partecipazione che apportano solo lavoro</b> , l'onere contributivo è ripartito: → per il <b>45%, a carico dell'associato</b> ; → per il <b>restante 55%, a carico dell'associante.</b>	Versamento a cura dell'associante (committente) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CXX se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>• C10 per gli altri soggetti</li> </ul>
<b>Lavoratore autonomo:</b>	100% a carico del lavoratore (possibilità di aumentare il compenso del 4%)	Versamento a carico del professionista entro il termine di versamento delle imposte sui redditi con la modalità dell'acconto (80%) e del saldo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PXX se privi di altra copertura previdenziale</li> <li>• P10 per gli altri soggetti</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>senza Cassa previd. Di appartenenza</b></li> <li>• <b>non iscritto alla Cassa di appartenenza</b></li> </ul>			

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**